



Ministero dell'Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it
PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnaturo SD
Circ. n. 173

*Alle studentesse e agli studenti
delle classi QUINTE - III PD
Al personale docente
p.c. Al personale ATA*

**OGGETTO: Esame di Stato 2020/21 - ammissione, svolgimento e valutazione -
OM n. 53 del 3 marzo 2021**

Il MI, con [OM n. 53 del 3 marzo 2021](#) - ha comunicato le modalità di svolgimento e valutazione dell'esame di Stato per l'anno scolastico 2020/2021, oltre alle modalità di ammissione.

Pur rimandando al testo integrale dell'OM citata, nonché ai suoi allegati, si evidenziano di seguito le linee principali.

Articolo 2 - (Inizio della sessione d'esame)

1. La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno **16 giugno 2021 alle ore 8:30**, con l'avvio dei colloqui.

Si precisa che il calendario dei colloqui sarà predisposto dalla commissione d'esame.

Articolo 3 - (Candidati interni)

1. Sono **ammessi a sostenere l'esame di Stato** in qualità di candidati interni:
a) gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017**. Le istituzioni scolastiche valutano le **deroghe rispetto al requisito di frequenza** di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. **L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe** presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;

Relativamente all'ammissione, disposta dal consiglio di classe, si precisa che non saranno requisiti di ammissione (*lettere b) e c) del Dlgs 62/2017*) né la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, né il monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Articolo 8 - (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

1. I **candidati** degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque **impossibilitati a lasciare il proprio domicilio** nel periodo dell'esame, **inoltrano** al dirigente/coordinatore prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, **motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica**, corredandola di **idonea documentazione**. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la **modalità d'esame in videoconferenza**.

[...]

Il **Documento del consiglio di classe (Articolo 10 OM)**, che esplicita *i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame, [...] gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica (nonché l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio, i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL)* sarà **pubblicato entro il 15 maggio 2021** all'albo on line sul sito di istituto.

Articolo 11 - (Credito scolastico)

1. Il **credito scolastico** è attribuito **fino a un massimo di sessanta punti** di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2. Il consiglio di classe, **in sede di scrutinio finale**, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'[allegato A](#) alla presente ordinanza. [...]

Di seguito le tabelle di cui all'allegato A, relative alle sole classi quinte a.s. 2020/21:

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
M = 6	7-8	11-12
6 < M ≤ 7	8-9	13-14
7 < M ≤ 8	9-10	15-16
8 < M ≤ 9	10-11	16-17
9 < M ≤ 10	11-12	17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
M < 6 *	6-7	10-11
M = 6	8-9	12-13
6 < M ≤ 7	9-10	14-15
7 < M ≤ 8	10-11	16-17
8 < M ≤ 9	11-12	18-19
9 < M ≤ 10	12-13	19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020.

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto.

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
M < 6	11-12
M = 6	13-14
6 < M ≤ 7	15-16
7 < M ≤ 8	17-18
8 < M ≤ 9	19-20
9 < M ≤ 10	21-22

In particolare, per le **classi del corso serale**, nell'art. 11 si specifica:

Articolo 11 - (Credito scolastico)

- [...]
6. Per i candidati dei **percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:
- in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel **secondo e nel terzo periodo didattico**;
 - il credito maturato nel **secondo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla **tabella B** dell'Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito **moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna** della suddetta tabella e assegnato allo studente **in misura comunque non superiore a 38 punti**.
 - il credito maturato nel **terzo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della **tabella C** all'allegato A alla presente ordinanza, in misura **non superiore a 22 punti**.

Relativamente alla **commissione d'esame**:

Articolo 12 - (Commissioni d'esame)

1. Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da **sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica** sede di esame, con **presidente esterno** unico per le due sottocommissioni.
2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe [...]
[...] b) [...] **I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.**

Relativamente alla **prova d'esame**:

Articolo 17 - (Prova d'esame)

1. Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del D.lgs 62/2017 sono sostituite da un **colloquio**, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
 - a) di aver acquisito i **contenuti e i metodi propri delle singole discipline**, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
 - b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le **esperienze svolte nell'ambito dei PCTO**, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
 - c) di aver maturato le **competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica**, per come enucleate all'interno delle singole discipline.
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'**assegnazione dei materiali** di cui all'articolo 18 comma 1, lettera c) all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un **testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare**. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente**.

Poniamo l'attenzione alla novità del **Curriculum dello studente**, che vedrà presto le studentesse e gli studenti, con opportuna guida, protagoniste e protagonisti, ancor prima dell'esame: ci sarà una sezione dedicata in cui ciascuno potrà valorizzare, rendendolo noto alla commissione, il proprio bagaglio di attività extrascolastiche significative.

Articolo 18 - (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)

1. L'esame è così articolato:

a) **discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti** per come individuate agli allegati C/1, [C/2](#), C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L'argomento è **assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe**, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, **entro il 30 aprile 2021**. Il consiglio di classe provvede altresì all'indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L'elaborato è **trasmesso dal candidato** al docente di riferimento per posta elettronica **entro il 31 di maggio**, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.

Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame. [...]

b) discussione di un **breve testo**, già oggetto di studio **nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana**, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 10;

c) **analisi**, da parte del candidato, del **materiale scelto dalla sottocommissione** ai sensi dell'articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'**esperienza di PCTO** svolta durante il percorso di studi, solo **nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato** di cui alla lettera a).

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la **metodologia CLIL**, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.

3. La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della **durata indicativa di 60 minuti**.

[...]

6. La sottocommissione dispone di **quaranta punti** per la **valutazione del colloquio**. La sottocommissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la **griglia di valutazione** di cui all'[allegato B](#).

Le discipline caratterizzanti i nostri indirizzi, indicate nell'[allegato C/2](#) all'OM a pag. 2 (AFM) e 5 (Turismo), sono le seguenti:

INDIRIZZO	MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELL'ELABORATO
ITAF - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING	ECONOMIA AZIENDALE
IT04 - TURISMO	DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI LINGUA INGLESE

In particolare, per le **classi del corso serale**, nell'art. 18 si specifica:

Articolo 18 - (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)

[...]
4. Nei percorsi di **secondo livello dell'istruzione per adulti**, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le **seguenti precisazioni**:
a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'**esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio**. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l'elaborato valorizza il **patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale**, quale emerge dal **patto formativo individuale** e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
[...]

Relativamente ai **candidati con disabilità (Articolo 20)** la sottocommissione, nello svolgimento dell'esame, terrà conto di quanto disposto nel PEI, così come, per i **candidati con DSA (Articolo 21)**, la sottocommissione terrà conto di quanto disposto nel PDP.

Articolo 24 - (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

[...]
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio finale complessivo in centesimi**. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.
3. Il **punteggio minimo** complessivo per superare l'esame di Stato è di **sessanta centesimi**.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del D.lgs 62/2017, fermo restando il **punteggio massimo di cento centesimi**, la sottocommissione può motivatamente **integrare** il punteggio fino a un massimo di **cinque punti**, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 8, lettera b).
5. La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la **lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.
[...]

Iniziamo a mandare, anche se a distanza, un affettuoso in bocca al lupo!

Il Dirigente Scolastico

Patrizia Giaveri

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993